



decisione n. 04/2018-2019

## **Campionato Provinciale Catania 23 dicembre 2018 Acireale**

### **IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

nella seduta del 10/01/2019,

#### **Visto :**

- che il Giudice Arbitro Regionale signor Manicotto Alessandro ha inviato relazione relativa ai campionati provinciali di Catania svoltisi ad Acireale in data 23 dicembre 2018;
- che nella predetta relazione il signor Manicotto faceva presente di avere, durante una partita della 4<sup>a</sup> categoria tra gli atleti Fallica e Fischietti, provveduto ad ammonire l'atleta Fischietti Fabio della società Centro Integrativo Sportivo per avere lanciato la racchetta ed successivamente ad espellere l'atleta Fallica della società ASD Belpasso per il comportamento minaccioso e le frasi offensive profferite nei riguardi del medesimo G.A.;
- che non risulta essere presente in atti alcuna comunicazione ufficiale da parte della F.A.R. di designazione del signor Manicotto quale Giudice Arbitro della campionato provinciale di Catania, se non la designa del giorno 27 dicembre 2018 successiva il verificarsi della manifestazione.
- che, inoltre, la richiesta di designazione del Giudice Arbitro sarebbe dovuta essere inoltrata alla F.A.R. dal presidente del comitato provinciale d FITET di Catania e non come effettivamente avvenuta da parte dal Presidente della Fides Acireale, società ospitante la manifestazione;

**Considerato :**

che, pertanto, il signor Manicotto Alessandro, non risulta essere stato designato ufficialmente , nella corretta modalità e procedura prevista dal Regolamento Regionale, quale Giudice Arbitro dei campionati provinciali svoltisi a Catania in data 23 dicembre 2018.

Tutto quanto visto e considerato:

pur stigmatizzando fortemente il comportamento tenuto dagli atleti Fallica e Fischietti non consono ai doveri degli atleti che impongono lealtà e rispetto nei confronti dell'avversario e, soprattutto, nei confronti del Giudice Arbitro della manifestazione,

**decide:**

**di non potere irrogare**, agli atleti Fallica e Fischietti alcuna sanzione disciplinare per i motivi sopra spiegati e , nel contempo,

**invita**

l'Area Agonistica Regionale a prendere gli opportuni provvedimenti in relazione all'eventuale omologazione o meno della sopra meglio specificata gara

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Fabio Chillemi

